

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

LEGAL

NEWSLETTER / NOVEMBRE 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

- 1.1** 4
Consiglio dei Ministri 20 novembre 2018, n. 28 - Attuazione di norme europee in materia di marchi e brevetti
- 1.2** 6
Consiglio dei Ministri 20 novembre 2018, n. 28 - Attuazione di norme europee - Indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento

PRASSI

- 2.1**..... 7
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 28-2018/E - "*Loggetto del pignoramento immobiliare*"

GIURISPRUDENZA

- 3.1**..... 8
Notitia criminis di natura fiscale - Proscioglimento in sede penale del legale rappresentante - Raddoppio dei termini di decadenza - Sussiste - Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ordinanza dell'8 novembre 2018, n. 28616
- 3.2**..... 8
Esecuzione - Incauta trascrizione pignoramento - Risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza dell'8 novembre 2018, n. 28527



INDICE

3.3	9
S.r.l. - Recesso - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza 12 novembre 2018, n. 28987	
3.4	9
Esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza del 12 novembre 2018, n. 28848	
3.5	9
Società - Revoca assembleare dell'amministratore - Poteri di rappresentanza solo del nuovo amministratore - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 26 novembre 2018, n. 30542	

LEGISLAZIONE

1.1

Consiglio dei Ministri 20 novembre 2018, n. 28 - Attuazione di norme europee in materia di marchi e brevetti

Il 20 novembre 2018, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di marchi e brevetti. In particolare:

- il decreto di attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario;
- il decreto di attuazione della delega di cui all'articolo 4 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della Legge 3 novembre 2016, n. 214.

Marchi d'impresa, marchio comunitario e lotta alla contraffazione

La Direttiva n. 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, prevede di eliminare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri e che gli ordinamenti nazionali introducano a tal fine nuove procedure amministrative, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica.

Tra le principali novità presenti si segnalano:

- l'abolizione del requisito della rappresentazione grafica: sarà possibile accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali come, ad esempio, segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni;
- l'estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato, può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o un'altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;
- l'impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell'Unione;
- una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro;
- l'estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte;
- l'introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

Brevetti

Il decreto di attuazione modifica alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all'introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto "*effetto unitario*") negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

Oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, la novità principale consiste nell'istituire una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

Si inseriscono, inoltre, tra le disposizioni transitorie e finali, disposizioni volte a garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla

data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse successivamente davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio.

1.2

Consiglio dei Ministri 20 novembre 2018, n. 28 - Attuazione di norme europee - Indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento

Il Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2018, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo contenente le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo (UE) n. 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 relativo agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Lo scopo è garantire il corretto funzionamento del mercato interno attraverso un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, assicurando un'armonizzazione massima delle disposizioni che pongono obblighi a carico dei soggetti coinvolti nel calcolo degli indici, nella fornitura dei dati da inserire nel relativo calcolo e nel successivo utilizzo degli indici di riferimento.

In particolare, il legislatore ha previsto una serie di obblighi a carico degli amministratori in materia di:

- *governance* e controlli interni;
- utilizzo di dati e di metodologie per la determinazione degli indici di riferimento che devono essere conformi a certi requisiti;
- sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- elaborazione dei codici di condotta per specificare requisiti e responsabilità dei soggetti chiamati a fornire i dati da utilizzare nel calcolo degli indici di riferimento;
- trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli indici.

PRASSI

2.1

Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 28-2018/E - “*Loggetto del pignoramento immobiliare*”

Il 5 novembre 2018 l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 28-2018/E dal titolo “*Loggetto del pignoramento immobiliare*”.

Lo studio propone una riflessione sulla individuazione ed identificazione del bene immobile e sulla rilevanza del dato catastale nell'ambito della esecuzione immobiliare.

Nello studio si esaminano, in particolare, le criticità inerenti: (i) all'identificazione del bene oggetto di pignoramento mediante il dato catastale, come evidenziato da precedenti giurisprudenziali e interventi di dottrina in tema di conflitto tra dato catastale ed altri elementi identificativi; (ii) alla estensione del pignoramento alle pertinenze, (iii) ai parcheggi e (iv) alle accessioni non specificamente contemplati.

GIURISPRUDENZA

3.1

Notitia criminis di natura fiscale - Proscioglimento in sede penale del legale rappresentante - Raddoppio dei termini di decadenza - Sussiste - Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ordinanza dell'8 novembre 2018, n. 28616

Con l'Ordinanza dell'8 novembre 2018, n. 28616 la Corte di Cassazione, richiamando i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia e dalla Corte europea de diritti dell'uomo, ha chiarito che il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento dell'amministrazione Finanziaria a carico della società, in presenza di *notitia criminis* di natura fiscale, opererebbe anche in caso di proscioglimento in sede penale del legale rappresentante della società contribuente, occorrendo considerare l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, non rilevando "né l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., ai sensi dell'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento e processo tributario".

3.2

Esecuzione - Incauta trascrizione pignoramento - Risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza dell'8 novembre 2018, n. 28527

Con la Sentenza dell'8 novembre 2018, n. 28527, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'articolo 96, comma secondo, del c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo; (b) ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d'un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione".

3.3

S.r.l. - Recesso - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza 12 novembre 2018, n. 28987

Con la Sentenza del 12 novembre 2018, n. 28987, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“anche in caso di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, la disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci a seguito della trasformazione è quella dettata dall’art. 2473, primo comma, c.c. per le s.r.l., che non prevede termini di decadenza. Pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a. va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l. prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti”*.

3.4

Esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza del 12 novembre 2018, n. 28848

Con la sentenza del 12 novembre 2018, n. 28848, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’opposizione agli atti esecutivi è improponibile dinanzi al giudice della cognizione *“piena”*, senza preventivo svolgimento della fase sommaria dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione. In particolare, la Corte ha ribadito che *“La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti a giudice dell’esecuzione è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti in giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenza pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione determina l’improcedibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”* (cfr. sul punto Cass. n. 25170/2018).

3.5

Società - Revoca assembleare dell’amministratore - Poteri di rappresentanza solo del nuovo amministratore - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 26 novembre 2018, n. 30542

Con la Sentenza del 26 novembre 2018, n. 30542, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio



GIURISPRUDENZA

di diritto: *“Nel caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest’ultimo, e non già al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex articolo 6 legge fallimentare, nonostante la nomina e la revoca relative non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese”.*

LEGAL NEWSLETTER | NOVEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 NOVEMBRE 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM